

**Pennichella durante il lavoro: licenziato. Sentenza della Cassazione per un dipendente della società Autostrade. Il fatto è avvenuto nel tratto teramano dell'A14**

TERAMO Tolleranza zero dalla Cassazione per quei lavoratori che durante l'orario di servizio si organizzano per predisporre a una bella dormita invece di svolgere le loro mansioni. Lo stabilisce una sentenza su un caso avvenuto nel tratto autostradale teramano dell'A14, che ha visto coinvolti due dipendenti della società Autostrade. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, «l'addormentamento organizzato», durante il turno lavorativo, ha una «evidente contrarietà ai doveri fondamentali del lavoratore rientranti nel cosiddetto minimo etico» e viola i «principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro» e per questo merita di essere punito con il licenziamento, soprattutto quando si presta un servizio di «essenziale rilevanza». Così gli "ermellini" hanno confermato il licenziato su due piedi un addetto alla vigilanza della società Autostrade accogliendo il ricorso del datore di lavoro contro la sentenza con la quale la corte di appello dell'Aquila aveva riammesso in servizio D.E. dopo l'espulsione decisa dal tribunale di Teramo perchè era stato sorpreso a dormire in macchina anziché pattugliare l'autostrada. L'uomo si era messo d'accordo con un collega - giudicato in un'altra causa - con il quale doveva vigilare il percorso tra Ancona e Roseto a bordo della stessa auto di servizio in modo che in due sarebbero stati in grado di condurre «interventi operativi pericolosi come l'asportazione di ingombri derivanti da residui di collisioni». Invece si erano serviti di «due veicoli diversi, utilizzati per trascorrere dormendo alcune ore di servizio», circa due, distesi sui sedili anteriori, senza dare alcuna notizia alla centrale operativa. Secondo la Cassazione questo comportamento non può essere sanzionato con una semplice multa, come quella della decurtazione dello stipendio, per la «delicatezza dei compiti che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere» e per la «gravità della interruzione del servizio determinatasi a causa di un addormentamento, oltretutto neppure dovuto a causa improvvisa e imprevista, ma organizzato con l'altro lavoratore della squadra».